

COMUNE DI ARESE COMUNE DI LAINATE

PROVINCIA DI MILANO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO AMBITO c1/b

<p>Richiedente:</p> <p>TEA S.p.A. Via Ponchielli, 7 - Milano(MI) - C.F. 03844300966</p> <p>A.G.L.A.R. S.p.A. Via Ponchielli, 7 - Milano(MI) - C.F. 03548400179</p>	<p>Progettista:</p> <p>Dott. Ing. Roberto Stucchi Via San Francesco, 1 - Cornate d'Adda (MI)</p>
<p>Progettazione impiantistica:</p> <p>TeKser S.r.l. Via E. Caviglia, 3/a - Milano(MI)</p>	<p>Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera:</p> <p>Dott. Arch. Stefano Castronovo Via Emilia, 124 - Voghera (PV)</p>
<p>Direttore Lavori:</p> <p>Dott. Ing. Roberto Stucchi Via San Francesco, 1 - Cornate d'Adda (MI)</p>	<p>Impresa esecutrice:</p>

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE ESTERNE AGLI EDIFICI

<p>OGGETTO:</p> <p>COPIA CONVENZIONE DI P.A. SOTTOSCRITTA</p>				<p>SCALA:</p>
				<p>TAVOLA:</p>
<p>DATA:</p> <p>GENNAIO 2013</p>	<p>AGG:</p>	<p>AGG:</p>	<p>NOTA:</p>	<p>1.2</p>
<p>AGG:</p>	<p>AGG:</p>	<p>AGG:</p>	<p>AGG:</p>	

N. 15250 di Repertorio

N. 8255 di Raccolta

CONVENZIONE

tra i Comuni di Arese e Lainate, da una parte, e le Società TEA S.P.A.
e A.G.La.R. S.P.A. dall'altra, relativa al

Piano Attuativo del sub-ambito di intervento denominato c1/b
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre;

- 28 dicembre 2012 -

In Milano, nel mio studio in Via Telesio n.15;

Avanti a me dottoressa Paola Donati, notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;

Sono personalmente comparsi:

- Milani Sergio, nato a Milano il 18 maggio 1962, per la carica domiciliato presso il Municipio di Arese, in Via Roma, 2, che dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI ARESE**, con sede in Arese (MI), via Roma n. 2; codice fiscale e partita IVA 03366130155, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Territorio e Sviluppo e del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica -S.I.T. - del Comune di Arese, Funzionario nominato con Decreto Commissariale n. 1 del 4 gennaio 2012 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub "All. A1", munito dei necessari poteri in virtù dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 73 del vigente Statuto Comunale e in base alla Deliberazione Commissariale n. 162 in data 12 dicembre 2012 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub "All. A2" (di seguito il "Comune");

e

- Biondi Claudio, nato a Napoli il 14 settembre 1969, per la carica domiciliato presso il Municipio di Lainate, in Largo Veneto, 12/16, che dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI LAINATE**, con sede in Lainate (MI), Largo Veneto n. 12/16; codice fiscale e partita IVA 00856780150, nella sua qualità di Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale, tale nominato con Decreto Sindacale n. 419 del 6 luglio 2009 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub "All. B1", munito dei necessari poteri in virtù dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, degli artt. 107 e 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 57 del vigente Statuto Comunale e in base alla Deliberazione Consiliare n. 112 del 17.12.2012 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub "All. B2" (di seguito il "Comune");

- da una parte -


e

- Pasquarelli Alessandro, nato a Milano il 18 aprile 1964, per la carica domiciliato presso la sede sociale a Milano, via Ponchielli 7, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale legale rappresentante della società **TEA S.P.A.**, con sede in Milano (MI), Via Ponchielli n. 7; capitale sociale euro 5.556.330,00- i.v.; Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 03844300966, avente i poteri a quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2012, che in estratto autentico si allega al presente atto sub "All. C" (nel prosieguo "TEA" o "il Soggetto Attuatore"),

STUDIO DEI NOTAI
C. BIGNAMI e P. DONATI
20145 Milano - Via Telesio, 15
Tel. 02 4690751 - Fax 02 48012252
P.IVA 06179250961

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE
DI MILANO 1

Il 21-01-2013
al n. 2083
Serie AT
Esatti € 504,00



- Brunelli Marco, nato a Milano, il 2 dicembre 1927, per la carica domiciliato presso la sede sociale a Milano, via Ponchielli 7, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale legale rappresentante della società **A.G.La.R. S.P.A.**, con sede a Milano (MI), Via A. Ponchielli n. 7; capitale sociale euro 51.000.000,00 i.v.; Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 03548400179, , avente i poteri a quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2012, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto sub **"All. D"** (nel prosieguo **"AGLAR"**)

- dall'altra parte -


Comparenti della cui identità personale, capacità giuridica, poteri e rappresentanza io Notaio sono certo, i quali

PREMETTONO QUANTO SEGUE

- a. La Società TEA è proprietaria delle porzioni di area ubicate nei Comuni di Arese e Lainate lungo Viale Giuseppe Eugenio Luraghi, contraddistinte al Catasto Terreni del Comune di Arese al foglio 1, con i mappali nn. 113, 115, 154, 156, 178, 179, 180, 181, 182, 195, 196, 197, 198, 199, e al Catasto Terreni del Comune di Lainate al foglio 13, con i mappali nn. 261, 315, 316, 317, 337, 338, 339 e 340, così come risulta dall'estratto catastale in scala 1:2.000 di cui all'elaborato A.04 che trovasi allegato sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", e come meglio descritti al successivo art. 2.1.
- b. La Società AGLaR è proprietaria delle porzioni di area ubicate nei Comuni di Arese e Lainate lungo Viale Giuseppe Eugenio Luraghi, contraddistinte al Catasto Terreni del Comune di Arese al foglio 1, con i mappali nn. 116, 155 e 114 (parte), e al Catasto Terreni del Comune di Lainate al foglio 13, con il mappale n. 75 e al foglio 10 con i mappali nn. 92, 597, 717 e 783, così come risulta dall'estratto catastale in scala 1:2.000 di cui all'elaborato A.04 che trovasi allegato sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", e come meglio descritti al successivo art. 2.1.
- c. Le porzioni di area di cui ai precedenti punti a. e b. (di seguito globalmente denominate **"Ambito di intervento"**), della superficie complessiva di mq. 298.200 (duecentonovantottomiladuecento) circa, come risultante dal calcolo analitico della superficie e da relativo rilievo (di cui alla tavola A.03 che trovasi allegata sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2"), ricadono per mq. 174.853 (centosettantaquattromilaotto-centocinquantatre) circa nel territorio del Comune di Arese, e per mq. 123.347 (centoventitremilatrecentoquarantasette) circa nel territorio del Comune di Lainate.
- d. L'Ambito di intervento è stato oggetto di interventi di bonifica ambientale da parte della Società Immobiliare Estate Sei srl al fine di consentire la realizzazione di interventi ad uso industriale, come attestato dalla Provincia di Milano - Sezione Rifiuti e Bonifiche mediante Disposizione Dirigenziale del 04.04.2008 n. 108/2008, con la quale si certifica, per le aree di cui al punto a) delle premesse, il raggiungimento degli obiettivi di bonifica per suolo e sottosuolo di cui alla colonna B della tabella 1 dell'All. to 1 del D.M. n. 471/99 per "siti ad uso commerciale - industriale". In merito alle aree di cui al punto b), le stesse,

secondo il Verbale del 21/06/2005 del Gruppo di Lavoro, risultano svincolate da interventi di bonifica ambientale.

- e. L'Ambito di intervento è interessato dai seguenti vincoli, come riportato sull'elaborato A08 Planivolumetrico di progetto che trovasi allegato sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2":
- vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, relativamente alle porzioni censite al Catasto terreni del Comune di Lainate al foglio n. 13, con parte del mappale n. 75 e al foglio n. 10, con parte dei mappali nn. 717, 783, 92, 597, 316, 315, 337, 261 (c.d. area del torrente Lura) come meglio descritti al successivo art. 2.1.
 - vincolo elettrodotto
 - vincolo polizia idraulica
 - vincolo relativo alla fascia di arretramento di metri 10 (dieci) dalla viabilità extraurbana all'interno del centro abitato.
- f. L'Ambito di intervento è incluso nella più vasta area "Fiat-Alfa Romeo di Arese" (di seguito "**Area Fiat-Alfa Romeo**") già oggetto di un'ipotesi di Accordo di Programma per "*la riqualificazione e la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo e promozione del relativo atto integrativo*" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 11247 del 10 febbraio 2010 (di seguito "**l'Accordo di Programma**").
- g. Tale Accordo di Programma, sottoscritto in data 14 settembre 2010, non è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Rho nella seduta del 12 ottobre 2010.
- h. In considerazione della "*necessità e [de]ll'urgenza di attuare gli interventi di riqualificazione e di rilancio produttivo dell'area, anche in ragione della sua vicinanza a nodi infrastrutturali strategici ed in prospettiva del prossimo sviluppo dell'area vasta di appartenenza*", e della necessità di consentire ai Comuni territorialmente coinvolti e alle proprietà interessate di portare a compimento le iniziative progettate, la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. IX/1156 del 29 dicembre 2010, ha promosso un nuovo Accordo di Programma per la ripermimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex Fiat-Alfa Romeo (di seguito il "**Nuovo Accordo di Programma**").
- i. Con la deliberazione dianzi citata, la Giunta Regionale ha individuato, quali enti interessati al perfezionamento del Nuovo Accordo di Programma, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e i Comuni di Arese e Lainate e, quali soggetti privati aderenti, le Società ABP s.r.l., A.G.La.R. S.p.A. e Zaffiro 2000 s.r.l.
- j. In data 6 dicembre 2011 la società TEA ha fatto istanza di adesione al Nuovo Accordo di Programma essendo divenuta proprietaria delle aree descritte alla premessa a) per averle acquistate dalla società ABP s.r.l., con atto a rogito del Notaio Cesare Bignami di Milano, Rep. n. 111748 del 30 settembre 2011.
- k. In data 20 marzo 2012 si è svolta la prima conferenza di valutazione VAS, alla quale hanno partecipato gli enti territorialmente interessati, i soggetti competenti in materia ambientale, nonché i soggetti aderenti all'AdiP.
- kk. In data 9 maggio 2012 è stato sottoscritto dai Comuni di Arese e Lai-



nate il "Protocollo d'Intesa per la definizione dell'Accordo di Programma relativo all'area ex Fiat Alfa Romeo" che trovasi allegato sub XIII alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2".

- l. In data 24 aprile 2012 la segreteria tecnica del Nuovo Accordo di Programma ha autorizzato la pubblicazione del progetto di Accordo di Programma e le varianti urbanistiche agli strumenti urbanistici generali dei Comuni sottoscrittori, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica mediante la messa a disposizione per sessanta giorni presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni territorialmente competenti e la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web sivas di Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009 e al punto 6.5 della DGR 10 novembre 2010 n. 9/761.
- m. La proposta di variante urbanistica allegata al Nuovo Accordo di Programma identifica l'Ambito di intervento con la sigla "c1/b", in relazione al quale viene fissato l'obiettivo di creare un nuovo insediamento commerciale per la grande distribuzione, anche nelle forme del centro commerciale unitario e/o del parco commerciale, con presenza di insediamenti terziari e artigianali di servizio. Detta proposta di variante urbanistica, inoltre, prescrive per l'Ambito di intervento che la trasformazione urbanistica debba essere attuata tramite strumento di pianificazione attuativa.
- n. Pertanto, unitamente ai documenti di cui alla premessa l., è stata pubblicata anche la proposta di Piano Attuativo per l'Ambito di intervento c1/b (di seguito "PA").
- o. Entro il termine di sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione e pubblicazione sul sito web sivas di Regione Lombardia sono pervenute n. 25 (venticinque) nei termini, n. 1 (uno) oltre i termini, osservazioni/pareri/contributi relative alla proposta di variante urbanistica e di PA ed alla loro connessa valutazione ambientale strategica.
- p. In data 18 luglio 2012, si è tenuta la seconda conferenza di valutazione VAS.
- q. In data 20 novembre 2012 la segreteria tecnica del Nuovo Accordo di Programma ha condiviso la proposta di controdeduzioni alle osservazioni, i cui contenuti attinenti alla valutazione ambientale strategica sono stati, inoltre, considerati nella procedura di VAS.
- r. In data 6 novembre 2012, con deliberazioni nn. 391 e 392/2012, la Provincia di Milano ha reso la valutazione favorevole di compatibilità con il vigente PTCP delle varianti urbanistiche connesse alla proposta di riqualificazione dell'area ex Fiat-Alfa Romeo ed ha approvato l'ipotesi di Nuovo Accordo di Programma, comprensiva della dichiarazione di sintesi, del rapporto ambientale integrato e del PA relativo all'Ambito di intervento c1/b.
- s. Con decreto regionale n. 9194 del 17 ottobre 2012 è stato formulato il parere motivato VAS d'intesa tra l'Autorità procedente (DG Infrastrutture e Mobilità) e l'Autorità competente (DG Territorio e Urbanistica), pubblicato sul sito web sivas di regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) ed è stata redatta dichiarazione di sinte-

si, entrambi allegati sub "VIII" al Nuovo Accordo di Programma, che hanno tenuto conto delle osservazioni, delle indicazioni e dei contributi pervenuti.

- t. In data 18 maggio 2012, la società TEA ha presentato alla Regione Lombardia istanza di compatibilità ambientale relativa al progetto della grande struttura di vendita e al connesso sistema della viabilità, nonché istanza per l'autorizzazione commerciale.
- u. Con decreto regionale n. 9935 del 7 novembre 2012 è stato formulato il parere favorevole di valutazione di impatto ambientale.
- v. In data 7 novembre 2012 la conferenza di servizi ha deliberato che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
- w. Con deliberazione n. IX/4435 del 28 novembre 2012, la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del Nuovo Accordo di Programma, che è stata sottoscritta dagli enti interessati e dai soggetti aderenti in data 5 dicembre 2012.
- x. Nel corso della seduta del 5 dicembre 2012, sulla base delle controdeduzioni condivise dalla segreteria tecnica, il Comitato per l'Accordo ha approvato l'ipotesi di Nuovo Accordo di Programma comprensiva della dichiarazione di sintesi finale, del rapporto ambientale integrato sulla base delle risultanze della VAS e delle controdeduzioni alle osservazioni urbanistiche.
- y. Con il Nuovo Accordo di Programma è stata approvata altresì la proposta di PA per l'attuazione dell'intervento di trasformazione urbanistica dell'ambito c1/b.
- z. Il Commissario Straordinario di Arese ed il Consiglio Comunale di Lainate hanno ratificato il Nuovo Accordo di Programma rispettivamente con le deliberazioni n. 162 del 12 dicembre 2012 e n. 112 del 17 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue, con riserva dell'approvazione di legge per quanto concerne i Comuni ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto riguarda il Soggetto Attuatore.


Art. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI ED ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della Convenzione.

1.2. Sono allegati alla presente convenzione i seguenti elaborati, tutti allegati sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2":

- Tav. A_01 Inquadramento territoriale (Scala: Varie)
- Tav. A_02 Inquadramento ortofoto (Scala 1:5000)
- Tav. A_03 Rilievo di Stato di Fatto (Scala 1:2000)
- Tav. A_04 Estratto mappa catastale (Scala 1:2000)
- Tav. A_05 Sottoservizi esistenti (Scala 1:2000)
- Tav. A_06.1 Stralcio PRG vigente ARESE (Scala 1:5000)
- Tav. A_06.2 Stralcio PGT vigente LAINATE (Scala 1:5000)
- Tav. A_07 Scheda Attuativa dell'ambito c1/b allegata alle Norme di Attuazione di cui all'Accordo di Programma
- Tav. A_08 Planivolumetrico di progetto (Scala 1:2000)



- Tav. A_09.0 Verifiche SLP (Scala 1:2000)
- Tav. A_09.1 Verifiche dotazioni aree a standard, parcheggi pertinenziali, verde drenante - (Scala 1:2000)
- Tav. A_09.2 Regime d'uso dei suoli: cessioni e asservimenti (Scala 1:2000)
- Tav. A_10.0 Piante progetto (Scala 1:1000)
- Tav. A_10.1 Prospetti (Scala 1: 500)
- Tav. A_10.2 Sezioni (Scala 1: 500)
- Tav. A_10.3 Dettaglio materiali di facciata (Scala 1: 100)
- Tav. A_10.4 Viste prospettiche
- Tav. A_10.5 Pluripiano Ovest (Scala 1: 500)
- Tav. A_10.6 Pluripiano Est (Scala 1: 500)
- Tav. A_11.0 Rete smaltimento acque (Scala 1:1000)
- Tav. A_11.1 Rete illuminazione (Scala 1:1.000)
- Tav. A_12.0 Sezioni tipo e particolari parcheggio (Scale:Varie)
- Tav. A_12.1 Stime
- Tav. A_13 Aggiornamento sullo stato delle bonifiche
- B_01 Schema di convenzione
- B_02 Rilievo fotografico
- B_03 Zonizzazione acustica
- B_04 Relazione tecnica e cronoprogrammi lavori
- B_05 Atti di proprietà
- B_06 Norme tecniche di attuazione
- B_07 Quadro economico complessivo degli impegni e interventi derivante dall'ADP e dal P.A.
- B_08 Valutazione previsionale clima acustico
- B_09 Relazione Geologica e geotecnica

Opere di Urbanizzazione Primaria

Viabilità stradale

- C_01 Planimetria interventi (Scala 1:2000)
- C_02 Stima sommaria dei lavori

Opere a verde

- D_01 Relazione tecnico- agronomica
- D_02 Repertorio fotografico (All.to alla V.I.A.)
- D_03 Assetto vegetazionale (All.to alla V.I.A.)
- D_04 Biotipi stato di fatto (All.to alla V.I.A.)
- D_05 Masterplan di progetto del verde

Con riferimento alla sopra citata Tavola A 04 - Estratto mappa catastale (Scala 1:2000), le parti danno atto che, per mero errore materiale, nell'elenco dei mappali oggetto dell'intervento (i) il mappale 114 parte del foglio 1 di Arese, di proprietà di A.G.La.R. S.P.A., è stato erroneamente indicato come mappale 144 parte del foglio 1 di Arese, e (ii) non è stato indicato il mappale 340 del foglio 13 di Lainate, di proprietà di TEA S.P.A., seppure compreso nell'elaborato planimetrico e colorato in tinta verde nello stesso.

Articolo 2

Ambito di intervento

2.1. La superficie complessiva oggetto del PA, come risultante dal calcolo analitico della stessa e da relativo rilievo che trovasi allegato sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", è di mq. 298.200 (duecentonovantottomiladuecento) circa, e meglio indicata con pe-

rimetro di colore rosso nella Tavola A.03 che trovasi allegata sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", di cui:

- mq. 174.853 (centosettantaquattromilaottocentocinquantatre) circa in Comune Arese (MI), censiti al Catasto Terreni di questo Comune come segue:

Proprietà A.G.La.R. S.P.A.:

- foglio 1 - mappale 116 - ente urbano - ha 00.16.10;
- foglio 1 - mappale 155 - ente urbano - ha 00.19.27;
- foglio 1 - mappale 114 - ente urbano - ha 01.73.26 (dato atto che la porzione di detto mappale compresa nel PA ha una superficie di circa mq 10.910 (diecimilanovecentodieci) ed è colorata in arancione nella Tavola A 04 che trovasi allegata sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", e sarà oggetto di un successivo frazionamento catastale e di un successivo atto di identificazione;

Proprietà TEA S.P.A.:

- foglio 1 - mappale 113 - ente urbano - ha 00.00.25;
- foglio 1 - mappale 115 - ente urbano - ha 00.02.00;
- foglio 1 - mappale 154 - ente urbano - ha 13.75.70;
- foglio 1 - mappale 156 - ente urbano - ha 00.03.89;
- foglio 1 - mappale 178 - ente urbano - ha 00.27.30;
- foglio 1 - mappale 179 - ente urbano - ha 00.12.03;
- foglio 1 - mappale 180 - ente urbano - ha 00.30.71;
- foglio 1 - mappale 181 - ente urbano - ha 00.06.34;
- foglio 1 - mappale 182 - ente urbano - ha 00.03.49;
- foglio 1 - mappale 195 - ente urbano - ha 00.01.87;
- foglio 1 - mappale 196 - ente urbano - ha 00.27.13;
- foglio 1 - mappale 197 - ente urbano - ha 00.22.50;
- foglio 1 - mappale 198 - ente urbano - ha 00.07.88;
- foglio 1 - mappale 199 - ente urbano - ha 00.74.80;
- mq. 123.347 (centoventitremilatrecentoquarantasette) circa in Comune di Lainate (MI), censiti al Catasto Terreni di questo Comune come segue:


Proprietà A.G.La.R. S.P.A.:

- foglio 13 - mappale 75 - ente urbano - ha 1.68.10;
- foglio 10 - mappale 92 - ente urbano - ha 1.27.01;
- foglio 10 - mappale 597 - ente urbano - ha 0.00.15;
- foglio 10 - mappale 717 - ente urbano - ha 1.26.32;
- foglio 10 - mappale 783 - ente urbano - ha 0.05.66;

Proprietà TEA S.P.A.:

- foglio 13 - mappale 261 - ente urbano - ha 7.10.10;
- foglio 13 - mappale 315 - ente urbano - ha 0.58.40;
- foglio 13 - mappale 316 - ente urbano - ha 0.17.57;
- foglio 13 - mappale 317 - ente urbano - ha 0.01.06;
- foglio 13 - mappale 337 - ente urbano - ha 0.18.60;
- foglio 13 - mappale 338 - ente urbano - ha 0.07.79;
- foglio 13 - mappale 339 - ente urbano - ha 0.04.05;
- foglio 13 - mappale 340 - ente urbano - ha 0.00.49;

Le parti allegano al presente atto sub "All. E, All. F, All. G, All. H" i certificati di destinazione urbanistica dei terreni suddetti, e confermandone le ri-



sultanze dichiarano che, dalla data del loro rilascio, non sono sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici vigenti.

Confini in corpo in senso orario:

Mappali 157 e 158 del foglio 1 di Arese, mappali 299 e 300 del foglio 13 di Lainate, viabilità interna con al di là il mappale 297 del foglio 13 di Lainate, mappali 912, 748, 906 del foglio 10 di Lainate, mappali 332, 331, 330 del foglio 13 di Lainate, mappale 905 del foglio 10 di Lainate, mappali 194, 191, 109, 117 del foglio 1 di Arese, rimanente parte del mappale 114 del foglio 1 di Arese, strada, rimanente parte del mappale 114 del foglio 1 di Arese.

Articolo 3

Interventi edilizi privati

3.1. In conformità alla scheda norma di variante approvata con il Nuovo Accordo di Programma, nell'Ambito di intervento c1/b saranno realizzate le seguenti destinazioni d'uso secondo le quantità in appresso indicate:

- commerciale per grandi strutture di vendita per una s.l.p. non superiore a mq. 77.000 (settantasettemila);
- terziario e artigianato di servizio per una s.l.p. non superiore a mq. 15.000 (quindicimila).

Al fine di consentire la completa fruibilità degli edifici a destinazione commerciale e terziario-artigianale, saranno realizzati spazi aperti al pubblico di relazione e percorsi protetti di pertinenza (di seguito "**spazi connettivi**"), non destinati in alcun modo ad attività economiche, salvo che abbiano carattere temporaneo e non continuativo (inteso per un periodo non superiore a giorni quindici), così come definiti dall'art. 6.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PA, per una superficie non superiore a mq. 22.000 (ventiduemila). Dette superfici non saranno conteggiate nella s.l.p..

3.2. In attuazione del disposto di cui all'art. 93, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il Soggetto Attuatore, previo ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti al tempo del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo e dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessaria, si impegna a dare attuazione agli interventi di cui al precedente punto 3.1), in osservanza dei tempi indicati nel Cronoprogramma di cui alla Tavola B 04 - Relazione Tecnica e Cronoprogramma dei Lavori che trovasi allegato sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2".

3.3. Le Parti danno atto che, a seguito della definitiva approvazione del PA, il Soggetto Attuatore potrà presentare le richieste dei titoli abilitativi edilizi relativi agli edifici privati e i Comuni assumeranno le definitive determinazioni dopo la stipula della presente convenzione.

3.4. Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare gli interventi privati descritti al precedente punto 3.1) secondo le indicazioni planivolumetriche contenute nella tavola A.08 che trovasi allegata sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", nonché, salvo diversa indicazione contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione del PA, in conformità al vigente regolamento edilizio e di igiene del Comune di Arese. Resta inteso che la localizzazione delle funzioni private così come riportata nella tavola A.09.2 che trovasi allegata alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", è indicativa e che, pertanto, saranno possibili traslazioni delle destinazioni d'uso all'interno delle aree private fer-

mo restando il dimensionamento massimo della s.l.p. consentita per ciascuna funzione. È in ogni caso fatta salva la possibilità, senza che ciò costituisca variante della presente convenzione e del PA ai sensi del successivo articolo 9, che le quantità di s.l.p. previste per ciascuna destinazione di cui al precedente punto 3.1 possano essere modificate con travaso delle relative destinazioni tra di loro fino ad un massimo del 15% (quindici per cento) delle rispettive misure ferma restando la capacità edificatoria complessiva del PA.

3.5. Atteso che gli interventi di cui al precedente punto 3.1 risultano localizzati sul territorio di entrambi i Comuni di Arese e Lainate, le procedure per il rilascio dei necessari titoli abilitativi edilizi e del/i certificato/i di agibilità o altri pareri di competenza saranno effettuate d'intesa tra i due enti locali territorialmente competenti, tramite ricorso a idonei modelli procedurali quali la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4


Assolvimento dell'obbligo di cessione/asservimento delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

4.1. In relazione al fabbisogno di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria le Parti danno atto che con il Nuovo Accordo di Programma il Soggetto Attuatore si è impegnato a cedere/asservire in favore della Provincia di Milano le aree censite al Catasto Terreni del Comune di Arese al foglio n. 1 con parte dei mappali nn. 181, 115, 116, 114 e al Catasto Terreni del Comune di Lainate al foglio n. 13 con parte dei suddetti mappali nn. 337, 316, e al foglio 10 con parte del suddetto mappale 75 (tutti come meglio descritti al precedente art. 2.1) per consentire interventi di adeguamento di viale Eugenio Luraghi, in appresso meglio descritti all'art. 5.1, riconfermando gli impegni già assunti con la precedente convenzione a rogito della D.ssa Giovannella Condò n. rep. 953/483 del 28.10.2004 e, pertanto, fino a che ciò non avverrà la manutenzione e la responsabilità, sotto ogni profilo, su dette aree resteranno a carico del Soggetto Attuatore.

4.2. Sebbene l'art. 150, comma 5, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), preveda solo per le aree destinate a grandi strutture di vendita una dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico almeno nella misura del 200% (duecento per cento) della s.l.p. prevista, le Parti convengono di applicare il medesimo parametro quantitativo anche per la s.l.p. a destinazione terziaria e artigianale di servizio. Pertanto, in relazione a quanto disposto dall'art. 46, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., le Parti danno atto che, con riferimento alla consistenza edificatoria prevista, il fabbisogno di aree per opere di urbanizzazione secondaria è pari a mq. 184.000 (centoottantaquattromila).

4.3. Ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 12/2005 e al fine di sopperire al fabbisogno di cui sopra, il soggetto attuatore si impegna a costituire:

- in favore del Comune di Arese, che accetta, servitù gratuita e perpetua d'uso pubblico su aree e superfici aventi un'estensione complessiva pari a mq 75.275 (settantacinquemiladuecentosettantacinque); le aree sono contraddistinte nel Catasto Terreni di questo Comune al foglio 1 con parte dei mappali nn. 116, 115, 154, 156, 178, 179, 180, 181, 196, 197, 198, 199 (tutti come meglio descritti al precedente art. 2.1) ed individuate in tinta rosa e verde nella planimetria della tavola A.09.2 che trovasi allegata sub V alla



Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2"; le superfici sono individuate in tinta rosa e verde nella planimetria della suddetta tavola A.09.2, e saranno identificate al Catasto Fabbricati una volta costruiti gli edifici che insisteranno sulla rimanente parte dei suddetti mappali;

- in favore del Comune di Lainate, che accetta, servitù gratuita e perpetua d'uso pubblico su aree e superfici aventi un'estensione complessiva pari a mq 109.115 (centonovemilacentoquindici); le aree sono contraddistinte nel Catasto Terreni di questo Comune al foglio 13 con parte del mappale 75 e al foglio 10 con parte dei mappali 92, 597, 717, 783, 261, 315, 316, 317, 337, 338, 339, 340 (tutti come meglio descritti al precedente art. 2.1) ed individuate in tinta rosa e verde nella planimetria della tavola A.09.2 che trovasi allegata alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2"; le superfici sono individuate in tinta rosa e verde nella planimetria della suddetta tavola A.09.2 e saranno identificate al Catasto Fabbricati una volta costruiti gli edifici che insisteranno sulla rimanente parte dei suddetti mappali.

I Comuni danno atto che, con la presente convenzione e con l'asservimento di cui sopra e di cui al successivo punto 4,5, deve ritenersi completamente assolto il fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale generato dagli interventi di cui all'art. 3.1) e che una eventuale diversa localizzazione delle predette aree approvata dai due Comuni interessati, che dovesse emergere a seguito della esecuzione delle opere, non costituirà modifica della presente convenzione né del PA.

4.4. Fatte salve le servitù inerenti le reti fluidiche ed elettriche di media e bassa tensione destinate a servizio dell'Area Fiat - Alfa Romeo, il Soggetto attuatore garantisce che le aree di cui sopra sono di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libere da affittanze, nonché da pesi, ipoteche, servitù e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.

4.5. Il Soggetto attuatore si impegna ad addivenire alla costituzione delle servitù inerenti le aree di cui al precedente punto 4.3 e alla loro esatta identificazione catastale entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la sospensione del titolo abilitativo. Il Soggetto attuatore si impegna altresì ad addivenire alla costituzione delle servitù inerenti le superfici di cui al precedente art. 4.3 e alla loro esatta identificazione catastale prima della presentazione del Certificato/Dichiarazione di Agibilità.

4.6. L'asservimento ad uso pubblico delle aree e delle superfici di cui al precedente punto 4.3) avviene contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo di servitù di cui al precedente punto 4.5, dandosi atto che nel caso in cui le aree siano interessate da opere poste a carico del Soggetto Attuatore, l'inizio effettivo dell'uso pubblico decorrerà dal termine indicato al successivo art. 8.13, fermo restando che l'adempimento di quanto previsto dal presente punto costituisce conditio sine qua non per l'efficacia della dichiarazione di agibilità, degli edifici di cui al precedente articolo 3.1.

4.7. Al di sotto delle aree asservite all'uso pubblico, il Soggetto Attuatore potrà mantenere le reti e gli impianti tecnologici e i manufatti accessori esistenti al momento della stipulazione della presente Convenzione, a condizione che gli stessi non diminuiscano la funzionalità delle aree asservite all'uso pubblico. I Comuni autorizzano fin d'ora il Soggetto Attuatore e i suoi eventuali aventi causa ad eseguire, a loro cure e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e dei manu-

fatti posti al di sotto delle aree gravate da servitù di uso pubblico. Eventuali installazioni di reti o impianti successivamente alla costituzione della servitù di uso pubblico potranno essere effettuate, anche su semplice richiesta dei Comuni, previa acquisizione delle autorizzazioni degli enti competenti.

4.8. Le parti concordano che le aree oggetto di asservimento saranno aperte all'uso pubblico durante le giornate e negli orari di apertura della struttura commerciale. Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche da parte delle Amministrazioni Comunali anche in orari o giornate di chiusura della struttura commerciale, il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere aperte al pubblico tali aree secondo le modalità di utilizzo che saranno concordate fra le Parti con successivi accordi.

4.9. Le parti danno altresì atto che per motivate esigenze di interesse pubblico, diverse da quelle previste dalla presente convenzione, i Comuni potranno richiedere la cessione delle aree asservite ad uso pubblico, ad eccezione delle superfici asservite sugli edifici privati. A far data dalla eventuale cessione l'onere della manutenzione e gestione di dette aree sarà a carico dei Comuni.

Art. 4-bis

Contributo integrativo per la realizzazione di attrezzature di interesse pubblico o generale a beneficio del territorio comunale di Arese e Lainate

4-bis.1. In aggiunta alle dotazioni di aree di cui all'art. 4, in relazione agli interventi previsti dal precedente art. 3.1), il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere in favore dei Comuni di Arese e Lainate un contributo integrativo per un valore complessivo, da intendersi omnicomprensivo e non modificabile in aumento, pari a € 10.370.000,00 (Euro diecimilionitrecentosettantamila virgola zerozero), mediante realizzazione e cessione ai medesimi Comuni delle opere di seguito indicate:


(i) Comune di Arese:

- nuova biblioteca comunale, ristrutturazione vecchia biblioteca (come nuova sede del Consiglio Comunale e di alcune associazioni), interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e adeguamento impiantistico atti a rendere nuovamente agibili gli immobili del Centro sportivo di V.le Resegone, rifacimento delle coperture delle Scuole Materna e Nido di Via Matteotti e delle Scuole Elementare e Media di Via Varzi, e rifacimento controsoffittatura Auditorium di Via Varzi, per un importo di € 5.630.000,00 (Euro cinquemilioniseicentotrentamila virgola zerozero), secondo le specifiche tecniche contenute in linea di massima nelle schede descrittive che si allegano sub "All. I";

(ii) Comune di Lainate:

- nuova caserma per le forze dell'ordine e ristrutturazione dell'edificio che ospita attualmente le stesse forze di cui alla delibera G.C. 14 marzo 2011 riqualificazione dell'ex Podere Toselli come previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche vigente, e valorizzazione del centro storico attraverso interventi sul complesso monumentale di Villa Borromeo Visconti Litta per un importo di € 4.740.000,00 (Euro quattromilionisettecentoquarantamila virgola zerozero), secondo le specifiche tecniche contenute in linea di massima nelle schede descrittive che si allegano sub "All. L";

4-bis.2. Nel caso in cui le predette opere siano localizzate su aree di proprietà pubblica, i Comuni si impegnano a metterle gratuitamente a disposi-



zione del Soggetto Attuatore per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori fino al momento della loro ultimazione e del collaudo. Nel caso in cui invece le predette opere siano localizzate all'interno dell'Ambito di intervento, il Soggetto Attuatore si impegna fin d'ora ad effettuare il frazionamento catastale della porzione di area interessata dalle opere, l'atto di identificazione catastale e la relativa cessione in favore dei Comuni, entro i termini specificati all'art. 8. Tale previsione non costituisce variante al PA.

4-bis.3. L'importo esatto delle opere da realizzare con il contributo integrativo sarà determinato, in sede di definizione del progetto definitivo/esecutivo, attraverso computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzi contenuti nel listino della C.C.I.A.A. di Milano n. 3/2011, scontato del 20% (venti per cento) nel caso in cui le opere saranno localizzate all'esterno dell'Ambito di intervento ovvero del 25% (venticinque per cento) nel caso in cui invece le opere saranno localizzate all'interno del medesimo Ambito. Resta inteso che le spese per gli allacciamenti (escluse le estensioni reti) delle opere alle reti tecnologiche esistenti sono a carico del Soggetto Attuatore.

4-bis.4. Il Comune di Lainate si riserva la facoltà di modificare la tipologia delle opere indicate, per quanto di sua spettanza al precedente punto 4-bis.1), fermi restando i valori fissati nel medesimo punto e il criterio determinativo dell'importo delle opere indicato al punto 4-bis.3, che costituiscono limite insuperabile di spesa per il Soggetto Attuatore.

4-bis.5. Tenuto conto della complessità delle opere che sarà chiesto di realizzare con il contributo integrativo, i Comuni, sentito il Soggetto Attuatore, provvederanno ad indicare in un cronoprogramma le tempistiche per la loro progettazione ed esecuzione.

4-bis.6. Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni dovranno confermare/comunicare al Soggetto Attuatore le opere che quest'ultimo dovrà realizzare con il contributo integrativo di cui al precedente punto 4-bis.1, e la loro localizzazione.

Decorso il predetto termine senza che uno o entrambi i Comuni abbiano comunicato alcunché in merito alla realizzazione delle predette opere, il Soggetto Attuatore sarà liberato dall'obbligazione mediante versamento dell'importo di € 10.370.000,00 (Euro diecimilionitrecentosettantamila virgola zerozero) o del diverso importo che dovesse risultare dalla differenza tra l'importo dianzi indicato e il valore delle opere che uno o entrambi i Comuni richiederanno di realizzare. Detto importo dovrà essere versato dalla scadenza del termine di 60 (sessanta) giorni di cui al presente punto 4-bis.6) in tre rate come segue:

- 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 180 (centoottanta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 365 (trecentosessantacinque) giorni;
- la seconda e la terza rata saranno maggiorate dell'interesse legale. Nel caso di mancato pagamento nei termini e nelle quantità sopra indicate si applicheranno per analogia le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

4-bis.7. I titoli edilizi per l'esecuzione delle opere da realizzare con il contributo integrativo hanno carattere gratuito ai sensi dell'art 17, comma 3, lett c, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Articolo 5

Opere di urbanizzazione

5.1. Quale parte degli impegni economici assunti con il Nuovo Accordo di Programma per il potenziamento della viabilità esistente, il Soggetto Attuatore si obbliga, nei confronti dei Comuni, che accettano, a progettare e ad eseguire quale opera di urbanizzazione primaria, (a propria cura e spese e non a scomputo degli oneri), i lavori di adeguamento di Viale Eugenio Luraghi, mediante creazione di due nuove rotatorie, riqualificazione della rotatoria già esistente all'incrocio tra le Vie Luraghi e Alfa Romeo e allargamento della sede stradale esistente.

5.2. Il Soggetto Attuatore si obbliga, nei confronti dei Comuni, che accettano, a progettare e ad eseguire (a propria cura e spese e non a scomputo degli oneri) quali opere di urbanizzazione secondaria:

- parcheggi a raso asserviti all'uso pubblico per un'estensione pari a mq. 94.439 (novantaquattromilaquattrocentotrentanove) circa, sulle aree di cui al precedente art. 4.3) censite al Catasto Terreni del Comune di Arese al foglio n. 1 con parte dei mappali nn. 116, 115, 181, 199, 198, 178, 197, 196, 155, 179, 154, 180, 182, 156, e al Catasto Terreni del Comune di Lainate al foglio n. 13 con parte del mappale n. 75 e al foglio n. 10 con parte dei mappali nn. 92, 597, 717, 783, 261, 315, 316, 317, 337, 338, 339, 340 (tutti come meglio descritti al precedente art. 2.1);

- parcheggi in struttura pluripiano per un'estensione pari a mq. 43.231 (quarantatremiladuecentotrentuno) circa da realizzarsi sulle superfici di cui al precedente art. 4.3);


- spazi per percorsi ciclopedonali e di verde connettivo di attraversamento e con funzione di corridoio ecologico asserviti all'uso pubblico per un'estensione pari a mq. 46.720 (quarantaseimilasettecentoventi) circa, da realizzarsi sulle aree oggetto di asservimento di cui al precedente art. 4.3) e, in particolare, sulle porzioni censite al Catasto Terreni del Comune di Arese al fg. n. 1 con parte dei mappali nn. 116, 115, 181, 199, 198, 178, 197, 196, 155, 179, 154, 180, 182, 156 e al Catasto Terreni del Comune di Lainate al fg. n. 13 con parte del mappale n. 75 e al fg. n. 10 con parte dei mappali nn. 92, 597, 717, 783, 261, 315, 316, 317, 337, 338, 339, 340 (tutti come meglio descritti al precedente art. 2.1);

5.3. Le Parti danno atto che i costi delle opere sopra indicate, così come individuati nel Quadro Economico B 07 che trovasi allegato sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2", sono pari a € 22.620.563,00 (euro ventiduemilioneiscentoventimilacinquecentosessantatre virgola zerozero), e che detti costi hanno un carattere meramente indicativo al fine di determinare l'ammontare delle garanzie fidejussorie. Il calcolo definitivo dei predetti costi sarà effettuato sulla base del computo metrico applicando il valore del listino C.C.I.A.A. di Milano n. 3/2011 che sarà redatto in relazione al progetto definitivo da presentarsi per acquisire il titolo abilitativo. Resta inteso che le spese per gli allacciamenti delle opere di urbanizzazione alle reti tecnologiche esistenti sono a carico del Soggetto Attuatore.

5.4. I titoli edilizi per le opere di urbanizzazione descritte ai precedenti punti 5.1) e 5.2) hanno carattere gratuito ai sensi dell'art 17, comma 3, lett c, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Art. 5-bis

Opere di mitigazione ambientale



5-bis.1. Il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere in favore del Comune di Arese, che accetta, un contributo per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale per un valore, da intendersi omnicomprendivo e non modificabile in aumento, pari a € 1.520.000,00 (euro un milione-cinquecentoventimila virgola zerozero), mediante realizzazione e/o cessione al medesimo Comune delle opere di seguito indicate:

- a) immobile per la nuova sede di alcune Associazioni presenti sul territorio comunale per una superficie di circa mq. 900 (novecento), per un importo di € 720.000,00 (euro settecentoventimila virgola zerozero), secondo le specifiche tecniche contenute in linea di massima nelle schede descrittive che si allegano sub "All. I".
- b) immobile per la nuova sede della Associazione di Volontariato Fraternità di Misericordia di Arese per una superficie di circa mq. 350 (trecentocinquanta), per un importo di € 385.000,00 (euro trecentoottanta-cinquemila virgola zerozero) secondo le specifiche tecniche contenute in linea di massima nelle schede descrittive che si allegano sub "All. I";
- c) messa a disposizione di uno spazio commerciale di mq. 200 (duecento) circa all'interno della galleria nelle forme e nei modi che verranno concordate fra il Soggetto Attuatore ed il Comune di Arese;
- d) sistemazione a verde con percorso ciclopedonale dell'area censita al Catasto Terreni al foglio n. 2 con i mappali nn. 5, 1032, 226, 236, 1136, 1967, già ceduta al medesimo Comune quale area a standard connessa alle funzioni produttive contemplate dal precedente Piano di Recupero, quale risulta contornata in giallo nell'estratto di mappa che si allega al presente atto sub "All. M", per una superficie di circa mq. 30.000 (trentamila), ivi compresa la demolizione degli edifici esistenti e lo smaltimento dei rifiuti, per un importo di € 415.000,00 (Euro quattrocentoquindicimila virgola zerozero), secondo le specifiche tecniche contenute in linea di massima nelle schede descrittive che si allegano sub "All. I"

Al fine di consentire al Soggetto Attuatore la realizzazione dell'opera di mitigazione ambientale di cui alla precedente lett. d) il Comune di Arese consente la demolizione degli edifici presenti nell'area.

5-bis.2. Nel caso in cui l'opera di cui al precedente punto 5-bis.1), lettera a), sia localizzata su aree di proprietà pubblica, il Comune si impegna a metterle gratuitamente a disposizione del Soggetto Attuatore per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori fino al momento della loro ultimazione e del collaudo. Nel caso in cui invece la predetta opera sia localizzata all'interno dell'Ambito di intervento, il Soggetto Attuatore si impegna fin d'ora ad effettuare il frazionamento catastale della porzione di area interessata dalle opere, l'atto di identificazione catastale e la relativa cessione in favore del Comune, entro i termini specificati all'art. 8. Tale previsione non costituisce variante di PA..

5-bis.3. L'importo esatto delle opere da realizzare con il contributo di cui al precedente 5-bis.1) sarà determinato, in sede di definizione del progetto definitivo/esecutivo, attraverso computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzi contenuti nel listino della C.C.I.A.A. di Milano n. 3/2011, scontato del 20% (venti per cento) nel caso in cui le opere saranno localizzate all'esterno dell'Ambito di intervento ovvero del 25% (venticinque per cento)

nel caso in cui invece le opere saranno localizzate all'interno del medesimo Ambito.

5-bis.4. Il Comune si riserva la facoltà di realizzare direttamente le opere indicate al precedente punto 5-bis.1), fermi restando i valori fissati nel medesimo punto, che costituiscono limite insuperabile di spesa per il Soggetto Attuatore, e il criterio determinativo dell'importo delle opere indicato al punto 5-bis.3);

5-bis.5. Tenuto conto della complessità delle opere che sarà chiesto di realizzare, il Comune, sentito il Soggetto Attuatore, provvederà ad indicare in un cronoprogramma le tempistiche per la loro progettazione ed esecuzione.

5-bis.6. Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune dovrà confermare le opere che intende realizzare direttamente ai sensi del precedente punto 5-bis.4) e comunicare al Soggetto Attuatore la localizzazione dell'opera di cui al precedente punto 5-bis.1), lett. a).

Decorso il predetto termine senza che il Comune abbia comunicato alcunché, il Soggetto Attuatore sarà liberato dall'obbligazione di cui al punto 5-bis.1, lett. a) mediante versamento dell'importo di € 720.000,00 (settecentoventimila virgola zerozero). Detto importo dovrà essere versato dalla scadenza del termine di 60 (sessanta) giorni di cui al presente punto 5-bis.6) in tre rate come segue:

- 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 180 (centoottanta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 365 (trecentosessantacinque) giorni;
- la seconda e la terza rata saranno maggiorate dell'interesse legale.

Le restanti opere, ad eccezione di quella di cui al precedente punto 5-bis.1), lett. d), verranno realizzate dal Soggetto Attuatore all'interno dell'Ambito di intervento contestualmente agli edifici di cui al precedente articolo 3.1..

5.bis.7. Gli oneri relativi al trasloco delle Associazioni di cui al precedente punto 5-bis.1, lettere a) e b) sono a carico del Soggetto Attuatore così come gli allacciamenti dei nuovi immobili da destinare a loro sede.


5.bis.8. Inoltre AGLAR provvederà ad individuare idonei spazi ove collocare provvisoriamente i macchinari e gli impianti attualmente presenti negli immobili di proprietà comunale oggetto di demolizione ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 5-bis.1), lett. d), in attesa di definire un idoneo spazio all'interno dell'Area Fiat - Alfa Romeo. A tale riguardo le Parti si danno atto che AGLAR si è impegnata nell'Ambito del Nuovo Accordo di Programma a individuare idonei spazi espositivi anche privati in accordo con le Amministrazioni Comunali, al fine di valorizzare la memoria della prestigiosa attività produttiva.

5.bis.9. Le Parti danno atto che il Soggetto Attuatore si è impegnato nel Comune di Lainate, a realizzare un corridoio verde lungo il torrente Lura e alla sua rinaturalizzazione in collaborazione con il Parco del Lura e con il Comune di Lainate per un importo minimo di € 1.800.000 (euro unmilioneottocentomila).

Articolo 6

Oneri di urbanizzazione

6.1. La quota del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione dovuta per gli interventi privati descritti al precedente art. 3 è determinata - sulla base dei valori tabellari più elevati vigenti in Comune di Are-



se o di Lainate al momento della stipula della presente Convenzione - in complessivi € 11.186.280,00 (Euro undicimilionicentoottantaseimila-duecentottanta virgola zerozero), di cui € 5.992.880,00 (Euro cinquemilioni-novecentonovantaduemilaottocentoottanta virgola zerozero) a titolo di oneri di urbanizzazione primaria ed € 5.193.400,00 (Euro cinquemilionicentono-vantatremilaquattrocento virgola zerozero) a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.

6.2. Le Parti concordano che, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 38 della l.r. n. 12/2005, per i permessi di costruire od altri idonei titoli abilitativi, la cui istanza sia presentata entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di definitiva approvazione del PA, saranno applicati gli oneri tabellari vigenti alla medesima data di approvazione così come determinati al precedente punto 6.1), mentre per le istanze presentate successivamente a tale termine saranno applicati gli oneri tabellari vigenti alla data di presentazione delle medesime istanze, secondo i criteri di cui al precedente punto 6.1).

6.3. Le Parti danno atto che la soc. TEA, in relazione alle aree di sua proprietà descritte nella premessa a), è titolare di due permessi di costruire convenzionati rilasciati rispettivamente dal Comune di Arese in data 27.9.2011 n. 28, e dal Comune di Lainate in data 19.12.2011 n. 21, per la realizzazione di nuovi edifici ad uso produttivo. Sulla base della convenzione urbanistica del Notaio Condò di Milano, rep. n. 953/483, del 28.10.2004, il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui ai predetti permessi di costruire risulta essere già stato versato per un importo complessivo pari a € 5.654.749,00 (Euro cinquemilioneiseicentocinquantaquattromilasettecento-quarantanove virgola zerozero), di cui € 3.381.110,00 (Euro tremilionitrec-centottantunomilacentodieci/00) in favore del Comune di Arese ed € 2.273.639,00 (Euro duemilioniduecentosettantatremilaseicentotrentanove virgola zerozero) in favore del Comune di Lainate. Conseguentemente i Comuni riconoscono che il contributo di costruzione dovuto ai sensi del precedente punto 6.1) è proporzionalmente ridotto dell'importo di € 5.654.749,00 (Euro cinquemilioneiseicentocinquanta-quattromilasettecentoquarantanove virgola zerozero) e che, pertanto, l'ammontare dovuto per gli oneri di urbanizzazione in relazione agli interventi di cui al precedente art. 3 è complessivamente pari a € 5.531.531,00 (Euro cinquemilionicinquecentotrentunmilacinquecento-trentuno virgola zerozero), fatta salva l'applicazione del punto 6.2).

6.4. Gli oneri, come determinati al punto 6.3), sono e saranno versati come segue:

- per un importo pari al 50% (cinquanta per cento), corrispondente ad a € 2.765.765,50 (Euro duemilioneisettecentosessantacinquemilasettecentosessantacinque virgola cinquanta), di cui € 1.518.405,26 (Euro unmilione-cinquecentodiciottomilaquattrocentocinque virgola ventisei) a favore del Comune di Arese ed € 1.247.360,24 (Euro unmilione duecentoquarantasettemilatrecentosessanta virgola ventiquattro) a favore del Comune di Lainate, vengono versati contestualmente alla firma della presente Convenzione mediante i seguenti assegni circolari, tutti emessi in data odierna da Banca Popolare di Milano: n. 5500064815-11, n. 5500064816-12, n. 5500064817-00 da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) ciascuno, e n. 3500803100-02 da euro 18.405,26 (diciottomilaquattrocentocinque virgola ventisei), tutti intestati a Tesoreria del Comune di Arese, non trasferibili, e

n. 5500064818-01, n. 5500064819-02 da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) ciascuno, e n. 4500171460-05 da euro 247.360,24 (duecentoquarantasettemilatrecentosessanta virgola ventiquattro), tutti intestati a Tesoreria del Comune di Lainate, non trasferibili, che vengono consegnati a me notaio con l'incarico di provvedere al relativo deposito e di consegnarli ai Comuni a loro richiesta.

- per il rimanente importo pari a € 2.765.765,50 (duemilionsettecentosessantacinquemilasettecentosessantacinque virgola cinquanta) verranno versati al ritiro del permesso di costruire, ovvero all'efficacia della denuncia di inizio attività, proporzionalmente alla s.l.p. assentita in un'unica soluzione o in tre rate come segue:

- 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 180 (centoottanta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 365 (trecentosessantacinque) giorni;
- la seconda e la terza rata saranno maggiorate dell'interesse legale. Nel caso di mancato pagamento nei termini e nelle quantità sopra indicate si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

6.5. Il Soggetto attuatore potrà avvalersi dei benefici di cui all'art. 2 della l.r. n. 26/1995 e s.m.i, e all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 115/2008 e di ogni altro beneficio di legge finalizzato ad incentivare il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Articolo 7

Modalità di riparto tra i Comuni

degli oneri di urbanizzazione e delle imposte locali

7.1. Le Parti stabiliscono che il contributo di costruzione che sarà versato dal Soggetto Attuatore ai sensi del precedente art. 6, i proventi di natura tributaria e/o patrimoniale e il contributo integrativo di cui al precedente art. 4.8) saranno corrisposti ai Comuni di Arese e Lainate secondo quanto previsto dai punti 2) e 3) del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9 maggio 2012 dai predetti Comuni e di cui alla premessa kk) e che trovasi allegato sub XIII alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2".


7.2. Gli importi saranno versati presso gli uffici competenti dei rispettivi Comuni e/o delle aziende dagli stessi delegate alla riscossione.

Articolo 8

Tempi e modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, delle opere di mitigazione/compensazione ambientale e di quelle afferenti al contributo integrativo e al contributo previsto dall'art. 12.4

8.1. Il Soggetto Attuatore si impegna, entro 90 (novanta) giorni dalla firma della presente convenzione, a presentare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere di urbanizzazione da realizzare sulle aree asservite all'uso pubblico ed in parte su aree di proprietà della Provincia di Milano di cui ai punti 5.1) e 5.2), elaborati secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e, ove necessario, ad affidare l'esecuzione delle opere nel rispetto della normativa vigente in materia, tenuto conto che dette opere non saranno realizzate a scampo del contributo di costruzione.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a presentare, nei termini che saranno indicati nel cronoprogramma di cui all'art. 4-bis.5), i progetti definitivi



ed esecutivi delle opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4, elaborati secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

8.2. I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle opere di mitigazione ambientale e delle opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 avranno inizio entro un anno dal rilascio dei connessi titoli abilitativi e saranno ultimati entro 3 (tre) anni dalla data del loro avvio.

8.2-bis. Le parti danno atto che tutte le opere di urbanizzazione, le opere di mitigazione ambientale e le opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 saranno realizzate a regola d'arte e secondo le prescrizioni che verranno impartite dai competenti uffici tecnici comunali e dagli enti competenti al fine di garantire la perfetta fruibilità ed idoneità delle opere e dei manufatti in progetto. Qualora in sede di definizione del progetto definitivo/esecutivo ovvero in sede di realizzazione si accertassero importi maggiori, entro il massimo del 5% (cinque per cento), delle opere di urbanizzazione, delle opere di mitigazione ambientale e delle opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 rispetto a quanto indicato nella presente convenzione, dovuti all'adeguamento del progetto a norme di legge o regolamento, al rispetto di standard tipologici e morfologici previsti per analoghe opere realizzate sul territorio ed alla regola d'arte, il maggior onere sarà a carico del Soggetto Attuatore. Nel caso di minori costi delle opere entro il massimo del 5% (cinque per cento), delle opere di urbanizzazione, delle opere di mitigazione ambientale e delle opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 rispetto a quanto indicato nella presente convenzione, quantificati in sede di progetto o in seguito all'aggiudicazione della gara delle opere (ribassi d'asta) rispetto a quanto indicato nella presente convenzione, considerando le eventuali perizie di variante, resteranno a favore del Soggetto Attuatore (economia di spesa). In caso di quote superiori al 5% si darà corso alle necessarie compensazioni da regularsi nei successivi 90 (novanta) giorni dalla formale richiesta della parte che ne ha interesse.

8.3. Relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle opere di mitigazione ambientale e delle opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 il Soggetto Attuatore provvederà, a proprie cure e spese, alla nomina del/i progettista/i e del/i coordinatore/i per la sicurezza, nonché del/i direttore/i dei lavori, mentre il validatore (ove previsto), verrà nominato dai Comuni a spese del Soggetto Attuatore. Sono altresì a carico del Soggetto Attuatore i compensi spettanti al Responsabile Unico del Procedimento (ove previsto) e ai suoi eventuali collaboratori, se dovuta, l'I.V.A., nonché gli oneri e gli adempimenti derivanti dalla presentazione delle pratiche per l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi da parte di altri Comuni.

8.4. Prima dell'inizio dei lavori riguardanti le opere di cui ai precedenti artt. 4-bis, 5 e 5-bis il direttore dei lavori dovrà dare notizia al Settore Lavori Pubblici del Comune competente per territorio, il quale provvederà a spese del Soggetto Attuatore alla nomina del collaudatore in corso d'opera e, ove necessario, del collaudatore statico.

8.5. Le parti danno atto che tutte le opere di urbanizzazione, le opere di mitigazione ambientale e le opere da realizzare con il contributo integrativo e

con il contributo di cui all'art. 12.4 verranno realizzate a regola d'arte e secondo le prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici tecnici comunali e dagli enti competenti al fine di garantire la perfetta fruibilità ed idoneità delle opere e dei manufatti indicati agli artt. 4-bis, 5.1), 5.2) ,5-bis e 12.4.

8.6. Il Soggetto Attuatore darà immediata notizia ai Comuni di Arese e Lainate dell'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, delle opere di mitigazione ambientale e delle opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 anche per stralci funzionali e, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine dei lavori, provvederanno a fornire loro il "fascicolo" di ogni opera con allegati tutti gli elaborati relativi alle opere e agli impianti, così come realizzati, nonché tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera eseguita. Per fine lavori deve intendersi la completa realizzazione delle opere non essendo a tal fine applicabile la disposizione contenuta nell'art. 199, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..


8.7. I Comuni fin d'ora autorizzano per le opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 4 a sostituire provvisoriamente il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei limiti di cui all'art. 141, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Comunque per tutte le opere i Comuni provvederanno ad individuare il collaudatore tecnico-amministrativo (se diverso dal collaudatore in corso d'opera), il quale dovrà avviare le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione, delle opere di mitigazione ambientale e delle opere da realizzare con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta inoltrata dal Soggetto Attuatore al responsabile unico del procedimento (di seguito "RUP") a mani ovvero a mezzo raccomandata a.r.. In accordo con il collaudatore tecnico-amministrativo, il RUP stabilirà il giorno e l'ora per lo svolgimento dell'operazione di collaudo, dandone comunicazione al Soggetto Attuatore almeno 10 (dieci) giorni prima. Le operazioni di collaudo, fatto salvo il caso in cui si ravvisassero difetti o carenze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere le opere inaccettabili, saranno portate a termine entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di collaudo. Decorso tale termine di 60 (sessanta) giorni, senza che il Comune abbia evidenziato per iscritto eventuali difetti dell'opera, la stessa si intenderà in ogni caso positivamente collaudata.

8.7-bis. Il collaudatore attesterà l'esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte e ne verificherà la congruità in termini di quantità e qualità dei materiali con il progetto approvato, dando atto dell'eventuale esistenza di eventuali vizi e difformità ed indicando il costo stimato per la loro sistemazione/eliminazione.

8.8. Nei casi in cui si faccia ricorso alla procedura di collaudo, ogni singola operazione di collaudo si concluderà con la redazione e sottoscrizione di un certificato di collaudo redatto in contraddittorio tra il Soggetto Attuatore ed il collaudatore indicato dai Comuni, fermo restando quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente punto 8.7).

8.9. I Comuni potranno inoltre, qualora sussistano oggettive condizioni di interesse pubblico, effettuare dei collaudi parziali in corso d'opera.

8.10. I certificati di collaudo hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo e finale decorsi due anni dalla data di emissione del certi-



ficato di collaudo.

8.11. L'approvazione dei certificati parziali di collaudo, sottoscritti dalla direzione lavori e dal collaudatore, costituiranno documentazione necessaria e sufficiente per il residuo svincolo delle garanzie fidejussorie di cui al successivo art. 10.1), relative all'opera oggetto di collaudo.

8.12. Il Soggetto Attuatore potrà presentare dichiarazione di agibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. n. 1/2007 per le attività economiche ad esclusione della grande struttura di vendita, per la quale i Comuni si impegneranno a rilasciare il Certificato di Agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., così come disposto dal comma 8 del medesimo articolo 5 della l.r. n. 1/2007 anche per ogni singolo edificio o parti funzionali di esso a condizione che siano state collaudate in forma espressa o tacita le opere di urbanizzazione. Qualora il collaudo delle opere di urbanizzazione non fosse definito nei termini sopra indicati l'agibilità dovrà intendersi sospesa fino alla data di chiusura di detto procedimento.

8.13. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o decorso il termine di cui al punto 8.7, previa presentazione della polizza di cui al successivo art. 11.4), le aree oggetto di asservimento saranno aperte all'uso pubblico.

8.14. Resta inteso che, per le aree asservite ad uso pubblico perpetuo, tutte le spese di gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del Soggetto Attuatore.

8.15. Le Parti danno atto che le opere previste nella presente convenzione, alla cui esecuzione il Soggetto Attuatore si obbliga, costituiscono, in parte, attuazione di obblighi urbanizzativi connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal PA in osservanza dei generali obblighi di legge, in parte, obblighi individuati volontariamente e spontaneamente dal Soggetto Attuatore, nell'esercizio della propria autonoma determinazione, al fine di assolvere all'onere di compartecipazione agli interventi di mitigazione necessari a ridurre gli effetti per l'ambiente e la popolazione prodotti dalla trasformazione urbanistica del territorio.

Articolo 9

Varianti

9.1. Le modifiche del PA, conformi ai disposti dell'art. 14, comma 12, della l.r. n. 12/2005, secondo quanto stabilito all'art. 11 delle NTA dello stesso Piano saranno assunte dai Comuni di Arese e Lainate in sede di rilascio dei titoli abilitativi. In tali casi i Comuni comunicheranno l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di vigilanza del Nuovo Accordo di Programma nella prima seduta utile. Pertanto le Parti concordano che, oltre a quanto previsto agli artt. 3.4) e 4.3) della presente convenzione, non costituisce variante al PA e all'Accordo di Programma la traslazione degli edifici privati di cui al precedente art. 3.1) nei limiti planoaltimetrici delle aree di galleggiamento indicate nella tavola n. A.08 che trovasi allegata sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2".

9.2. L'approvazione delle varianti eccedenti quelle di cui al precedente punto 9.1) spettano al Collegio di vigilanza.

9.3. Fatto salvo quanto sopra previsto, qualora le modifiche riguardino il dimensionamento globale o incidano sugli aspetti urbanistici primari del PA, il Collegio di vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del Nuovo

Accordo di Programma. Agli effetti di quanto sopra si evidenzia che costituiscono aspetti urbanistici primari l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria, la definizione delle funzioni ammissibili e delle relative quantità, la riduzione degli impegni economici previsti dalla presente convenzione.

Articolo 10 **Garanzie e penalità**

10.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai precedenti articoli, all'atto della stipulazione della presente convenzione il Soggetto Attuatore consegna ai Comuni, che accettano, le seguenti fidejussioni assicurative di primaria compagnia, ripartite secondo i criteri di cui al precedente art. 7:

a. 2 (due) polizze fidejussorie dell'ammontare complessivo di € 22.620.563,00 (Euro ventiduemilioneiscentoventimilacinquecentosessantatre virgola zerozero) pari al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai punti 5.1) e 5.2), incrementato della quota relativa alle spese di progettazione e di imposta in modo forfettario del 30% (trenta per cento), e quindi di € dell'importo complessivo 29.406.732,00 (Euro ventinove milioni quattrocentoseimilasettecento-trentadue virgola zerozero), a garanzia della corretta esecuzione delle medesime opere di urbanizzazione;

b. polizza fidejussoria dell'ammontare di € 2.765.765,50 (Euro duemilioneisettecentosessantacinquemilasettecentosessantacinque virgola cinquanta) pari all'importo dovuto a saldo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 6.3), maggiorato del 45% (quarantacinque per cento), e quindi di € 4.010.360,00 (Euro quattromilionidiecimilatrecentosessanta virgola zerozero), a garanzia del loro pagamento e del pagamento di eventuali sanzioni per ritardato pagamento ed interessi;


c. 3 (tre) polizze fidejussorie dell'ammontare complessivo di € 12.300.000,00 (Euro dodicimiloneitrecentomila) pari al costo di realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione ambientale (art. 5-bis), delle opere da realizzare con il contributo integrativo (art. 4-bis) e delle opere da realizzare con il contributo di cui al successivo art. 12.4, incrementato della quota relativa alle spese di progettazione e di imposta, in modo forfettario del 30% (trenta per cento), e quindi di complessivi € 15.990.000,00 (Euro quindicimilioneinovecentonovantamila virgola zerozero);

d. polizza fidejussoria dell'ammontare di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila virgola zerozero) per le verifiche e la realizzazione delle opere ai fini del rispetto della qualità acustica dell'area e degli edifici, di cui al successivo articolo 10-bis;

10.1.1 Le parti danno atto che la Società TEA S.P.A. assume ogni obbligazione, onere o adempimento relativo alla presente Convenzione anche in nome e per conto della Società A.G.La.R. S.P.A., e che pertanto le garanzie sono prestate dalla Società TEA S.P.A..

10.2. Le parti danno atto che entro il 31 gennaio 2013, e comunque prima dell'efficacia dei titoli abilitativi degli interventi privati, verranno prodotte nuove polizze a sostituzione di quelle sopra indicate con la suddivisione delle garanzie fra i due Comuni e/o della contestuale intestazione delle stesse, e precisamente:

a. con riferimento agli oneri di urbanizzazione come definiti al precedente punto 6.3:



- polizza fidejussoria intestata al Comune di Arese dell'ammontare di euro 2.201.687,64 (duemilioniduecentounmilaseicentoottantasette virgola sessantaquattro);
- polizza fidejussoria intestata al Comune di Lainate dell'ammontare di euro 1.808.672,36 (unmilioneottocentoottomilaseicentosettantadue virgola trentasei);
- b.** con riferimento alle opere definite al precedente punto 4.bis:
 - polizza fidejussoria intestata al Comune di Arese dell'ammontare di euro 7.319.000,00 (settemilioneitrecentodiciannovemila virgola zerozero);
 - polizza fidejussoria intestata al Comune di Lainate dell'ammontare di euro 6.162.000,00 (seimilionicentosessantaduemila virgola zerozero);
- c.** con riferimento alle opere definite al precedente punto 5.1:
 - polizza fidejussoria intestata al Comune di Arese, anche in nome e per conto del Comune di Lainate, dell'ammontare di euro 3.891.299,00 (tre milioniottocentonovantunmiladuecentonovantanove virgola zerozero);
- d.** con riferimento alle opere definite al precedente punto 5.2:
 - polizza fidejussoria intestata al Comune di Lainate, anche in nome e per conto del Comune di Arese, dell'ammontare di euro 25.515.433,00 (venticinquemilionicinquecentoquindicimilaquattrocentotrentatre virgola zerozero);
- e.** con riferimento alle opere definite al precedente punto 5bis.1:
 - polizza fidejussoria intestata al Comune di Arese dell'ammontare di euro 1.976.000,00 (unmilionenovecentosettantaseimila virgola zerozero);
- f.** con riferimento alle opere definite al precedente punto 10bis.1:
 - polizza fidejussoria intestata al Comune di Arese, anche in nome e per conto del Comune di Lainate, dell'ammontare di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero);
- g.** con riferimento alle opere definite al precedente punto 12.4:
 - polizza fidejussoria intestata al Comune di Arese dell'ammontare di euro 533.000,00 (cinquecentotrentatremila virgola zerozero);

Le garanzie rimarranno in essere fino a esplicita e formale liberatoria da parte dei Comuni, che sin da ora dichiarano che le stesse saranno conservate presso l'ufficio "AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E VERIFICA STRATEGICA - S.I.T." del Comune di Arese quanto alle garanzie rilasciate a favore di detto Comune, e presso l'ufficio "SETTORE PIANIFICAZIONI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE del Comune di Lainate quanto alle garanzie rilasciate a favore di detto Comune.

10.3. A seguito dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore le garanzie potranno essere svincolate o ridotte proporzionalmente come segue:

- polizza di cui alla precedente lettera a) al collaudo provvisorio favorevole (anche di stralci funzionali) e al deposito della polizza biennale di cui al successivo art. 11.4);
- polizza di cui alla precedente lettera b) al versamento degli oneri di urbanizzazione sulla base dei singoli titoli abilitativi;
- polizza di cui alla precedente lettera c) al collaudo provvisorio favore-

vole, anche per stralci funzionali, delle opere di cui agli artt. 4-bis , 5-bis, 12.4 e al deposito della polizza biennale di cui al successivo art. 11.4), ovvero al versamento del contributo integrativo nell'ipotesi di cui all'art. 4-bis.6) o al versamento del contributo integrativo nell'ipotesi di cui all'art. 12.9;

- polizza di cui alla precedente lettera d) alla presentazione delle relazioni tecniche che dimostrino il rispetto della normativa vigente in materia.

10.4. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni garantite di cui alla presente convenzione, i Comuni potranno liberamente escutere le fidejussioni con esclusione della preventiva escussione del debitore principale, previa diffida all'esatto adempimento, da notificarsi per raccomandata a/r con un termine di almeno 30 (trenta) giorni per gli adempimenti. Decorso tale termine potrà effettuarsi la rivalsa nei confronti degli enti che hanno rilasciato le fidejussioni. I relativi importi saranno utilizzati dai Comuni per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di quelle da realizzarsi con il contributo integrativo e con il contributo di cui all'art. 12.4 e di mitigazione ambientale previste dal PA e non eseguite dal Soggetto Attuatore. Le parti danno atto che, nel caso in cui il fidejussore non provveda nei termini previsti dal presente articolo al pagamento delle somme richieste dai Comuni, a qualsiasi titolo per inadempimento alle obbligazioni garantite di cui alla presente convenzione, questo costituirà presupposto per la sospensione dell'efficacia dei titoli abilitativi edilizi e della dichiarazione di agibilità degli immobili di cui al precedente articolo 3.1., fino all'integrale versamento ai Comuni di quanto richiesto.


10.5. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'art. 8 riferiti alla presentazione delle richieste di rilascio dei titoli abilitativi e all'inizio e fine lavori aventi ad oggetto le opere di urbanizzazione, di mitigazione ambientale, le opere da realizzare con il contributo integrativo e quelle da realizzare con il contributo di cui all'art. 12.4, per cause imputabili agli operatori, previa notifica di atto di diffida ad adempiere entro i successivi giorni, verrà applicata una penale giornaliera pari allo:

- uno per mille del valore della progettazione, per quanto riguarda la fase della progettazione per ogni opera prevista;
- zero virgola sette per mille del valore delle opere, per quanto riguarda la fase realizzativa di tutte le opere di progetto.

10.6. In caso di inadempimento, ritardo o non corretta realizzazione da parte del Soggetto Attuatore delle opere di urbanizzazione, delle opere da realizzare con il contributo integrativo e di quelle da realizzare con il contributo di cui all'art. 12.4, i Comuni si riservano la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione o al completamento o all'adeguamento delle singole opere a spese degli stessi ed in loro vece, previa comunicazione di diffida ad adempiere e accertamento del relativo inadempimento decorso il termine intimato.

10.7. Ove i Comuni, ai fini della rivalsa delle spese subite per la realizzazione delle opere in danno del Soggetto Attuatore e per l'applicazione delle penali, utilizzino parzialmente o totalmente le garanzie fidejussorie di cui al precedente punto 10.1), essi rinunzieranno all'azione diretta per il rimborso nei confronti del Soggetto Attuatore, fatta eccezione per gli importi che eccedano, eventualmente l'ammontare riscosso mediante fideiussione.

Articolo 10-bis



Indagini acustiche

10-bis.1. Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare a propria cura e spese tutti gli interventi sugli immobili al fine del rispetto della normativa in materia di igiene acustica di cui alla l.r. n. 13/2001.

10-bis.2. Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire le verifiche di indagine acustica sugli immobili realizzati così come definito dall'art. 12 delle N.T.A. del P.A.

Articolo 11

Ulteriori garanzie

11.1. Il Soggetto Attuatore o l'impresa esecutrice dei lavori, dieci giorni prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle opere di mitigazione/compensazione ambientale, alle opere da realizzare con il contributo integrativo e a quelle previste dall'articolo 12.4, dovrà costituire apposita polizza di assicurazione, nella forma *Contractors All Risks* (C.A.R.) dell'importo minimo di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila virgola zerozero) e massimo di € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni virgola zerozero), i cui importi verranno stabiliti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Arese e del Comune di Lainate prima dell'inizio dei lavori, che tenga indenni i Comuni territorialmente interessati da tutti i rischi di esecuzione.

11.2. Detta polizza deve comprendere la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale assicurato di € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila virgola zerozero).

Eventuali franchigie o scoperti saranno a totale carico del Soggetto Attuatore o dell'impresa esecutrice dei lavori.

11.3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dai Comuni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Inoltre deve prevedere:

- la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dei Comuni destinati alle opere;
- il risarcimento dei danni materiali agli impianti ed alle opere preesistenti alla consegna dei lavori, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto e manifestatisi, nonché denunciati, prima della scadenza dell'assicurazione;
- il risarcimento dei costi di demolizione e sgombero dei residui delle cose assicurate, danneggiate a seguito di sinistro;
- il risarcimento dei danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento del terreno, di basi d'appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate.

11.4. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o, qualora non previsto, nel caso di collaudo, la suddetta polizza assicurativa sarà sostituita da una polizza di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere, che tenga indenni i Comuni da tutti i rischi connessi all'utilizzo

delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Qualora, successivamente al collaudo, venissero riscontrati dei vizi nelle opere di urbanizzazione, nelle opere di mitigazione ambientale, nelle opere da realizzare con il contributo integrativo e in quelle da realizzare con il contributo di cui all'art. 12.4, di ciò verrà data notizia al Soggetto Attuatore con richiesta di provvedere entro un termine congruo, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della richiesta di rimuovere, riparare e/o sostituire l'opera o la parte di opera che risultasse viziata. Il Soggetto Attuatore fin d'ora autorizza i Comuni a realizzare, in caso di suo inadempimento, direttamente le opere necessarie previa escussione della suddetta polizza nel modo più ampio con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale senza formalità alcuna.

Analogamente a quanto sopra si procederà nel caso di opere la cui manutenzione ordinaria e straordinaria sia stata posta a carico del Soggetto Attuatore e questi non vi provveda.

La garanzia di cui al presente punto sarà restituita allo scadere del termine di due anni.

Art. 12


Trasferimento della servitù di uso pubblico in luogo diverso

12.1. Per la migliore distribuzione territoriale delle destinazioni pubbliche e delle funzioni private, il Comune di Arese acconsente, ai sensi dell'art. 1068 del c.c., che la servitù costituita in suo favore su parte dell'area asservita all'uso pubblico in forza della convenzione urbanistica stipulata in data 28 ottobre 2004 a rogito dott.ssa Giovannella Condò, n. di rep. 953/483, avente una superficie pari a mq 3.600 (tremilaseicento) circa, contraddistinta nel Catasto Terreni di questo comune con il foglio 1, particella 114 parte (come meglio descritta al precedente art. 2.1) e individuata in tinta blu nella planimetria di cui alla Tavola A.09.02 che trovasi allegato sub V alla Delibera del Comune di Arese allegata al presente atto sub "All. A2" venga trasferita sull'area di proprietà del Soggetto Attuatore avente le medesime dimensioni, contraddistinta nel Catasto Terreni di questo Comune con il foglio 1, particelle 178 e 180 parte (come meglio descritte al precedente art. 2.1) e individuata in tinta blu nella planimetria di cui alla suddetta Tavola A.09.02. Il trasferimento della servitù viene effettuato anche a fronte di un contributo determinato in € 410.000,00 (Euro quattrocentodiecimila virgola zerozero), da corrispondersi da parte del Soggetto Attuatore in favore del Comune di Arese secondo le modalità indicate nel presente articolo.

12.2. Conseguentemente con il presente atto, da un lato il Soggetto Attuatore costituisce in favore del Comune di Arese, che accetta, servitù di uso pubblico perpetuo sull'area di sua proprietà (ovvero, a richiesta del Comune, ne cederà la proprietà) di cui al precedente punto 12.1; dall'altro il Comune di Arese accetta che la precedente servitù di uso pubblico venga eliminata restituendo la piena ed esclusiva proprietà e la libera disponibilità dell'area al Soggetto Attuatore.

12.3. Per effetto di quanto sopra, il Soggetto Attuatore andrà a realizzare sull'area così liberata impianti privati, tra i quali un impianto di distribuzione di carburanti.

12.4. Al fine di assolvere a quanto indicato al precedente punto 12.1, il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere in favore del Comune di Arese,



che accetta, un contributo per un valore complessivo, da intendersi omnicomprensivo e non modificabile in aumento, pari a € 410.000,00 (Euro quattrocentodiecimila virgola zerozero), mediante realizzazione a favore del medesimo Comune delle opere di seguito indicate:

- rifacimento delle coperture della Scuola Materna di Via Varzi e del Liceo Artistico di Via S. Allende.

12.5. Il Comune di Arese si impegna a mettere gratuitamente a disposizione del Soggetto Attuatore per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori fino al momento della loro ultimazione e del collaudo gli immobili oggetto degli interventi di cui all'art. 12.4.

12.6. L'importo esatto delle opere da realizzare con il contributo di cui al precedente punto 12.4 sarà determinato, in sede di definizione del progetto definitivo/esecutivo, attraverso computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzi contenuti nel listino della C.C.I.A.A. di Milano n. 3/2011.

12.7. Tenuto conto della complessità delle opere che sarà chiesto di realizzare, il Comune, sentito il Soggetto Attuatore, provvederà ad indicare in un cronoprogramma le tempistiche per la loro progettazione ed esecuzione.

12.8. Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comune dovrà confermare al Soggetto Attuatore il proprio interesse alla realizzazione delle opere di cui al precedente punto 12.4.

12.9. Decorso il predetto termine senza che il Comune abbia comunicato alcunché, il Soggetto Attuatore sarà liberato dall'obbligazione di cui al punto 12.4 mediante versamento dell'importo di € 410.000,00 (Euro quattrocentodiecimila virgola zerozero). Detto importo dovrà essere versato dalla scadenza del termine di 60 (sessanta) giorni di cui al presente punto 12.9 in tre rate come segue:

- 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 180 (centottanta) giorni;
 - 25% (venticinque per cento) entro 365 (trecentosessantacinque) giorni;
- la seconda e la terza rata saranno maggiorate dell'interesse legale.

Articolo 13

Trasferimento degli obblighi convenzionali

13.1. Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte dal Soggetto Attuatore per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo; gli aventi causa a titolo particolare saranno solidamente tenuti, insieme alla parte dante causa, all'adempimento delle obbligazioni di cui trattasi. Le Società nell'alienazione degli immobili di loro proprietà potranno chiedere di essere esonerate dalle obbligazioni assunte con il presente atto previa contestuale e formale assunzione di tali oneri da parte dei nuovi proprietari o dei rimanenti operatori e di consegna di fidejussione di valore, preventivamente accettate dai Comuni, pari a quello previsto dalla presente convenzione al netto di eventuali riduzioni già operate dai Comuni.

Articolo 14

Spese e tasse

14.1. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico del Soggetto Attuatore, che si riserva di richiedere le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione. In particolare, le spese amministrative quali gli oneri per il responsabile del procedimento di approvazione del P.A. sono state quantificate complessivamente in € 30.000,00 (Euro trentamila virgola zerozero). Della predetta somma, €

18.000,00 (Euro diciottomila virgola zerozero) a favore del Comune di Arese ed € 12.000,00 (Euro dodicimila virgola zerozero) a favore del Comune di Lainate, oltre ad Euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zerozero) a favore del Comune di Arese a titolo di diritti di segreteria, vengono versati contestualmente alla firma della presente Convenzione mediante i seguenti assegni circolari, tutti emessi in data odierna da Banca Popolare di Milano: n. 3500803101-03 da euro 18.000,00 (diciottomila virgola zerozero) e n. 1503110925-04 da euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zerozero), entrambi intestati a Tesoreria del Comune di Arese, non trasferibili, e n. 3500803102-04 da euro 12.000,00 (dodicimila virgola zerozero) intestato a Tesoreria del Comune di Lainate, non trasferibile, che vengono consegnati a me notaio con l'incarico di provvedere al relativo deposito e di consegnarli ai Comuni a loro richiesta.

Articolo 15

Contributo sul costo di costruzione e determinazione della superficie lorda di pavimento

15.1. All'atto del rilascio del permesso di costruire e/o del perfezionamento della denuncia di inizio attività sarà determinata la quota di contributo di cui all'art. 48 l.r. n. 12/2005 ed art. 16 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., la quale verrà assolta in conformità alle disposizioni di carattere generale vigenti presso i Comuni con particolare riferimento all'articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

15.2. All'atto del rilascio del permesso di costruire e/o del perfezionamento della denuncia di inizio attività la superficie lorda di pavimento verrà determinata, ai fini della quantificazione definitiva dei contributi a conguaglio degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del Regolamento dei contributi di costruzione vigente nel Comune di Arese, considerando le superfici di servizio delle attività commerciali ed al netto delle superfici destinate a Spazi connettivi.

Articolo 15-bis


Attribuzioni dei funzionari comunali

15-bis.1. In sede di stipula della convenzione al Funzionario Comunale delegato alla sottoscrizione dell'atto è altresì attribuito ogni altro adempimento, ricognizione e verifica che si dovesse rendere necessaria ai fini della stipula dell'atto convenzionale.

Articolo 15-ter

Esecuzione delle opere di interesse pubblico

15-ter.1. Le parti danno atto che la realizzazione delle opere di interesse pubblico avverrà nel pieno rispetto della disciplina di settore vigente alla data di stipula del presente atto. Non costituiranno ragione di modifica della presente convenzione eventuali diverse modalità di individuazione delle imprese esecutrici delle opere di interesse pubblico che eventualmente venissero in seguito proposte dal Soggetto Attuatore sulla base di nuove disposizioni normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto, ivi compresa la possibilità di realizzare direttamente da parte del Soggetto Attuatore alcune delle opere di urbanizzazione, compensazione ambientale o realizzate con il contributo integrativo ovvero realizzate con il contributo di cui all'art. 12.4 previste dal P.A. in considerazione di quanto dichiarato nel precedente articolo 8.15. Il Comune si riserva in ogni caso di valutare i presupposti per autorizzare tali variazioni operative.



Articolo 15-quater **Disciplina delle aree**

15-quater.1. Fatto salvo il legittimo affidamento del privato e quanto previsto dall'art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990 in tema di indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al Soggetto Attuatore, il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione ove intervengano sopravvenuti e comprovati motivi di interesse pubblico.

15-quater.2. Il Soggetto Attuatore si impegna, entro trenta giorni dalla data di fine lavori riferita all'ultimo titolo abilitativo rilasciato/assentito a trascrivere specifico vincolo di pertinenzialità per le aree che nel PA risultino indicate libere da edificazioni, sulla base della s.l.p. di progetto. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.

Articolo 15-quinquies **Collegamenti di trasporto pubblico**

15-quinquies.1. Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare e gestire, a propria cura e spese, in accordo con i Comuni contestualmente all'apertura della grande struttura di vendita un idoneo ed efficiente sistema di collegamento pubblico gratuito fra quest'ultima e le Città di Arese e Lainate, in modo da garantirne la fruibilità da parte dei cittadini dei Comuni, oltre a contribuire al potenziamento del trasporto pubblico da e verso la stazione metropolitana MI di Rho-Fiera come definito nel Nuovo Accordo di Programma e comunque dopo il perfezionamento o rilascio del titolo edilizio relativo al nuovo centro commerciale .

Articolo 16 **Sottoscrizione della convenzione**

16.1. Le Parti danno atto che la presente Convenzione viene stipulata entro il termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Nuovo Accordo di Programma sul BURL.

Articolo 17 **Durata della convenzione**

17.1. La presente convenzione ha validità, ai fini urbanistici, di anni 10 (dieci) dalla sua sottoscrizione.

Articolo 18 **Foro competente**

18.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni della presente convenzione e che non si siano potute definire in via amministrativa saranno devolute al foro di Milano.

Articolo 19 **Elenco Allegati**

- All. A1:** Copia conforme del Decreto Commissariale n. 1 in data 4 gennaio 2012 del Comune di Arese
- All. A2:** Copia conforme della Deliberazione Commissariale n. 162 in data 12 dicembre 2012 del Comune di Arese
- All. B1:** Copia conforme del Decreto Sindacale n. 419 in data 6 luglio 2009 del Comune di Lainate
- All. B2:** Copia conforme della Deliberazione Consiliare n. 112 in data 17 dicembre 2012 del Comune di Lainate
- All. C:** Estratto autentico della delibera del Consiglio di Amministrazione

di TEA S.P.A. in data 3 dicembre 2012

- All. D: Estratto autentico della delibera del Consiglio di Amministrazione di A.G.La.R. S.P.A. in data 3 dicembre 2012
- All. E: Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Arese reattivamente ai terreni di proprietà TEA S.P.A.
- All. F: Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Arese reattivamente ai terreni di proprietà A.G.La.R. S.P.A.
- All. G: Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Lainate reattivamente ai terreni di proprietà TEA S.P.A.
- All. H: Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Lainate reattivamente ai terreni di proprietà A.G.La.R. S.P.A.
- All. I: Schede descrittive delle opere da realizzare nel comune di Arese
- All. L: Schede descrittive delle opere da realizzare nel comune di Lainate
- All. M: Estratto di mappa del comune di Arese relativo al percorso ciclo-pedonale

= = = = =

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che pubblico per lettura da me datane alle parti, che lo approvano e sottoscrivono con me notaio alle ore tredici, omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti.

Consta il presente atto di quindici fogli di carta uso bollo scritti a macchina da persona fida, e da me notaio completati a mano su cinquantasette intere facciate e fin qui della cinquantottesima.

f.to Sergio Milani
f.to Claudio Biondi
f.to Alessandro Pasquarelli
f.to Marco Brunelli
f.to Paola Donati

Copia conforme all'originale composta di **QUINDICI**
avvertenza che le parti omesse non ne alterano il contenuto.

fogli omessi tutti gli allegati fatta

Milano, 21 GENNAIO 2013

